



COMUNE DI SALE MARASINO
(Provincia di Brescia)

SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO
PER GLI ANNI 2024 E 2025.

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio di preparazione, confezionamento e consegna agli utenti dei pasti a domicilio per gli anni 2024 e 2025, consistente nella fornitura giornaliera, a favore dei soggetti beneficiari, di un pasto (pasto di mezzogiorno) composto da un primo, un secondo con contorno, frutta, pane e, a scelta, da un 1/4 di vino o da 1/2 lt. di acqua naturale o frizzante.

Il menù settimanale viene consegnato direttamente a domicilio insieme al pasto.

In caso di patologie che richiedano diete particolari, la fornitura dovrà essere adeguata alla relativa prescrizione medica.

I pasti, racchiusi in appositi contenitori, dovranno essere consegnati al domicilio degli utenti direttamente dalla Ditta aggiudicataria.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e per gli utenti del servizio.

La dimensione prevista del servizio consiste in una fornitura media di n. 8/12 pasti giornalieri (per un totale, riferito all'intera durata dell'appalto, di circa n. 5.000 pasti, corrispondenti a circa n. 2.500 pasti su base annuale).

In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione dell'appalto si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, come meglio precisato al successivo articolo 3.

Il Comune si riserva di imporre, in aumento o in diminuzione, il cd. Quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023; a tal fine, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può legittimamente imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria deve garantire **tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì**, la fornitura, il trasporto e la consegna di pasti ai recapiti domiciliari degli utenti del servizio, nell'ambito della fascia oraria indicativa

11,30 – 12,00, salvo autorizzazione del Comune all'adozione di tempi più lunghi, in dipendenza di esigenze straordinarie o problematiche della viabilità.

I pasti da asporto devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, utilizzando confezioni monoporzione per ciascuna preparazione, adeguatamente sigillati in conformità ai requisiti previsti dalla legge ed idonei al trasporto. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti definiti dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale di "prima" qualità, nonché nel rispetto di tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del servizio.

L'impresa aggiudicataria deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti dal centro cottura al domicilio degli utenti. Il centro cottura deve essere localizzato nell'ambito territoriale di 35 Km. dalla sede municipale di Via Mazzini n. 75 - Sale Marasino.

Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni - all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni - di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

In un'ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione del servizio, salvaguardando il confezionamento individuale, l'impresa può proporre modalità ulteriori di preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi e idonei allo scopo, conformi alle normative in materia e attivabili previa autorizzazione del Comune e senza oneri aggiuntivi per il Comune stesso o gli utenti. In assenza dell'autorizzazione deve essere garantita la modalità in essere.

Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alla necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

L'aggiudicatario dovrà avere la disponibilità, in proprietà o altre forme, di un parco di automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne dei pasti.

L'impresa aggiudicataria cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare cura a che la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato, anche per rendere possibile, mediante il servizio di consegna pasti a domicilio, un monitoraggio delle condizioni degli utenti. Gli operatori incaricati instaurano pertanto positivi rapporti umani con gli utenti ed evitano il rilascio dei pasti confezionati in assenza dell'utente, a meno di indicazioni diverse fornite dal Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti a domicilio, nonché le modalità di accesso allo stesso, sono previste dal vigente *"Regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie"*, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.09.2018, che testualmente recita:

Il servizio pasti a domicilio è un servizio a sostegno dei cittadini che necessitano di essere supportati al proprio domicilio attraverso la fornitura del pasto. Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale e verranno erogate compatibilmente con le risorse disponibili.

E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio, la cui entità è determinata annualmente dalla giunta comunale.

ART. 3 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo a pasto offerto e pattuito per il numero dei pasti preparati in base al numero degli utenti del servizio, comprensivo del servizio di distribuzione al domicilio degli utenti come meglio descritto all'art. 1.

Saranno comunque pagati solo i pasti effettivamente preparati.

Tale prezzo si intende formato dall'offerente in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente.

La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

L'offerta da parte della Ditta è irrevocabile, dovrà avere validità di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa e diverrà definitiva da parte del Comune dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva, in caso di necessità e secondo opportuni accordi, di modificare, aumentare o ridurre il monte pasti, alle stesse condizioni applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione (in aumento o in diminuzione) del 20%.

ART. 4 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Le fatture, intestate al "Comune di Sale Marasino – via Mazzini n. 75 – 25057 SALE MARASINO (BS) Partita I.V.A. 00830790176 - Codice Ufficio I.P.A. UF9GF6 - dovranno essere emesse mensilmente e successivamente all'effettuazione del servizio e dovranno riportare l'indicazione dettagliata del servizio eseguito e del corrispettivo pattuito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:

- Data e numero della determinazione di aggiudicazione del servizio;
- Codice CIG;
- Codice IBAN;
- Aliquota I.V.A. di legge.
- Ogni altra indicazione utile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle medesime al protocollo del Comune, previa verifica della correttezza della prestazione effettuata dall'appaltatore. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d'intervenuta contestazione da parte del Comune.

ART. 5 - PERSONALE IMPIEGATO

L'Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività a regola dell'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune di Sale Marasino.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

L'Impresa deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal

fine il Comune di Sale Marasino si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

ART. 6 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.

L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di idonea documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

ARTICOLO 7 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e provata riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio.

E' fatto divieto assoluto al personale di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

ARTICOLO 8 - TUTELA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, il Comune di Sale Marasino, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'aggiudicatario quale incaricato del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio appaltato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO E ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o del suo personale, possa derivare all'Amministrazione comunale e a terzi.

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere, per qualsiasi causa, all'Appaltatore, al personale di questo o a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di che trattasi.

Ogni responsabilità inerente la gestione fa interamente carico all'impresa aggiudicataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa aggiudicataria dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale, con riferimento al servizio in questione e per l'intera durata dell'affidamento, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00.

Laddove la polizza prodotta al momento della stipula del contratto abbia durata inferiore, l'aggiudicatario dovrà produrre quietanze attestanti l'avvenuto pagamento del premio annuale. L'assenza di ciò costituirà grave inadempimento e sarà sanzionata con la risoluzione del contratto. Pertanto, in alternativa alla specifica polizza di cui sopra, l'impresa aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'appalto per l'intera durata dell'affidamento.

La mancata stipulazione e consegna al Comune di tale polizza comporterà la risoluzione automatica del contratto.

L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 10 – GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria è tenuta, ai sensi del d.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, a presentare idonea garanzia definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della garanzia stessa dovrà essere ripristinato entro quindici giorni, pena la risoluzione del contratto.

La garanzia definitiva sarà svincolata nei modi di cui al medesimo Codice dei Contratti.

ART. 11 - PENALITA'

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio in parola, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.

Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione applicherà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, una penale variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00, a seconda della gravità e dei disservizi recati.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 4 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'applicazione delle norme di risoluzione contrattuale.

Le penalità saranno imputate, mediante nota di addebito, sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 12 - ESERCIZIO DI CONTROLLO

In qualsiasi momento il committente avrà diritto di esercitare il controllo sull'espletamento del servizio svolto dall'aggiudicatario. L'appaltatore non potrà impedirlo.

ART. 13 - RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune si riserva:

- a) di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, a tutto danno e rischio della Ditta contraente, qualora il servizio venga effettuato in maniera difforme a quanto pattuito. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguiti;

- b) la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo il Comune che si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione o di aggiudicare parzialmente la trattativa qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le offerte presentate non siano in grado di soddisfare le proprie richieste;
- c) di non aggiudicare la selezione per sopravvenuti motivi di ordine finanziario che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non opportuna l'aggiudicazione;
- d) di sospendere il presente procedimento e di aggiornarlo al giorno e all'ora che ritenga più opportuno, dandone comunicazione ai soggetti invitati a presentare l'offerta.

ART 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- gravissima o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente contratto non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione od abbandono, salvo i casi di forza maggiore, del servizio;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Appaltatore;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ulteriore inadempienza dell'appaltatore dopo la irrogazione di 6 penalità complessive.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione in forma di lettera raccomandata.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, di risarcimento per i danni subiti.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà:

- provvedere direttamente alla gestione;
- affidare il servizio a terzi di propria scelta;
- far proseguire il servizio all'Appaltatore per un periodo di tre mesi dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

ART. 15 - COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato speciale d'appalto, sarà sottoposta alla sola decisione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, foro di Brescia.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101:

- i dati forniti verranno trattati per le finalità istruttorie connesse al servizio di che trattasi e potranno essere esibiti, all'occorrenza, innanzi all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità ove siano ritenuti pertinenti per la definizione di un eventuale contenzioso;
- i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti esclusivamente per le finalità innanzi indicate;
- il trattamento sarà effettuato sia manualmente che mediante sistemi informatizzati.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sale Marasino.

I dati relativi al D.P.O. sono disponibili sul sito www.comune.sale-marasino.bs.it nella sezione dedicata.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI RELATIVI ALL'OFFERTA

Il concorrente autorizza la divulgazione di tutti i dati relativi all'offerta a chiunque ne faccia apposita richiesta per iscritto al Responsabile del procedimento ai sensi del Capo V della L. 241/90 e s.m.i.

ART. 18 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine si impegna:

- a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite su un conto corrente non dedicato ovvero senza l'impiego del bonifico bancario o postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 - INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI

L'aggiudicatario, con la partecipazione alla procedura di affidamento, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 21 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ART. 22 - RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 23 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del Capo II della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Fto. Luigi Fadda